

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUONVICINO E I GESTORI DI SERVIZI  
PRIVATI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE POSTI-BAMBINO/A  
PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA (Scrittura  
privata avente forza di legge tra le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c.)**

L'anno duemilaventicinque, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

il COMUNE DI BUONVICINO (C.F. 00402260780) nella persona del Responsabile del I°  
Settore Amministrativo/Finanziario,

E

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il // C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
legale rappresentante della ditta/Società \_\_\_\_\_  
avente come ragione sociale \_\_\_\_\_ Codice  
fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_ Titolare del servizio di:  
\_\_\_\_\_ -  
ubicato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Premesso che:

- la Legge 234/2021 ha previsto risorse aggiuntive da assegnare ai Comuni, nel periodo 2021- 2030, per il potenziamento, tra l'altro, degli asili nido;
- Che con decreto del Ministero dell'Interno del 18 Gennaio 2024 è stato approvato il riparto del contributo per l'anno 2024 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio asili nido, con la definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio;
- Che con la nota metodologica, allegata al predetto decreto, recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021", sono stati esplicitati gli obiettivi del servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto;
- Che il Comune di BUONVICINO con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 14/03/2025 ha stabilito di adottare la seguente modalità attraverso cui potenziare i servizi educativi per l'infanzia:
  - "ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti";
- con Determinazione del Responsabile I° Settore Amministrativo/Finanziario n.\_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione per il potenziamento dei servizi educativi posti-bambino/a presso i servizi educativi privati rivolti alla prima infanzia, ubicati nel territorio dell'Ogliastra, anno educativo 2025/2026;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 FINALITA'**

Lo scopo della presente Convenzione è quello di aumentare l'offerta pubblica di servizi educativi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 mesi e 36 mesi d'età, residenti nel Comune di BUONVICINO.

I posti convenzionati sono destinati esclusivamente a bambini residenti nel Comune di BUONVICINO.

### **ART. 2 POSTI RISERVATI**

Con la presente, la Società \_\_\_\_\_ gestore del servizio \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_, alla via/Piazza \_\_\_\_\_ riserva al Comune di BUONVICINO, per interventi di potenziamento dell'offerta pubblica di servizi educativi prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025, i seguenti posti-bambino/a in convenzione:

<b>POSTI DA CONVENZIONARE</b>	<b>3-12 MESI</b>	<b>12-24 MESI</b>	<b>24-36 MESI</b>	<b>TOTALE</b>
n. ore _____				
n. ore _____				

### **ART. 3 QUOTA COMUNALE PER POSTI RISERVATI IN REGIME DI CONVENZIONE**

Al gestore convenzionato sarà riconosciuto il pagamento totale delle spese per la frequenza di un numero minimo di 4 ore giornaliere per 5 gg alla settimana, a fronte dell'effettivo utilizzo dei posti, al fine di eliminare o ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia, per l'importo massimo mensile di €. 300,00 per ciascun bambino.

L'importo dovuto dal Comune al servizio educativo privato per i posti riservati con la convenzione, per ciascun mese di frequenza dell'utenza sarà liquidato al gestore previa:

- ricezione della fattura, e il riscontro dei documenti giustificativi della frequenza mensile degli utenti che usufruiscono dei posti in convenzione;
- verifica della regolarità del D.U.R.C..

Nessun importo sarà dovuto dal Comune in caso di sospensione del servizio, da parte del servizio convenzionato, nelle giornate di apertura (previste dal calendario della struttura), se non per i casi eccezionali di forza maggiore effettivamente documentati e non superiore a tre giorni.

Nessun importo sarà dovuto dal Comune al gestore del servizio per i posti riservati nel caso in cui nessuna famiglia (che ne abbia diritto) abbia scelto di frequentare la struttura convenzionata.

Nessun importo sarà dovuto dal Comune al gestore del servizio, nel caso in cui l'utente usufruisca del c. d. bonus asili nido INPS e/o altri rimborsi per lo stesso titolo ricevuti da altri Enti.

La liquidazione al gestore degli importi dovuti dall'Ente verrà effettuata a cadenza bimestrale previa:

- ° ricezione della fattura, e il riscontro dei documenti giustificativi della frequenza degli utenti che usufruiscono dei posti in convenzione;
- ° verifica della regolarità del D.U.R.C..

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL GESTORE DEL NIDO IN CONVENZIONE**

Il gestore titolare del servizio che intende sottoscrivere una convenzione con il Comune di BUONVICINO per il potenziamento delle attività educative posti-bambino/a presso i servizi educativi privati rivolti alla prima infanzia, si obbliga a:

- ° Organizzare il servizio a proprie spese con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;
- ° Garantire l'apertura e l'esecuzione del servizio nel rispetto degli standard previsti dalla normativa in vigore.

Al fine di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l'amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà al competente ufficio comunale, unitamente alla fattura riportante i dati degli utenti, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese con indicazione dei nominativi.

Il gestore dovrà dare immediata comunicazione agli uffici competenti della rinuncia al servizio presentata dall'utente.

I posti riservati dal gestore per la convenzione con il Comune di BUONVICINO riguardano l'esecuzione del servizio educativo per gli utenti da 3 ai 36 mesi, organizzato con articolazione su un numero minimo di 4 ore giornaliere per 5 gg alla settimana.

Il gestore del servizio convenzionato è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone legate allo svolgimento dell'utenza convenzionata ed il Comune di BUONVICINO è sollevato da qualunque pretesa, azione,

domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

### **ART. 5 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, il gestore convenzionato, come costituito e rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di consentire il pagamento delle spettanze, il gestore convenzionato è tenuto a presentare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi convenzione in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della legge n. 136/2010.

Ai sensi del D.M. n.55 del 3/05/2013, il gestore convenzionato dovrà presentare la propria fattura elettronica.

### **ART. 6 DURATA**

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura riguarderanno l'anno educativo 2025/2026, con facoltà da parte dell'Ente comunale di rinnovo per un ulteriore anno educativo.

Qualora siano trascorsi 45 giorni dalla stipula della Convenzione ed uno o più posti riservati dal servizio convenzionato non siano ancora occupati dall'utenza, il gestore per tali posti potrà chiedere al Comune di BUONVICINO di essere liberato dagli obblighi della Convenzione.

### **ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune di BUONVICINO si riserva di effettuare i controlli e la vigilanza necessari ad assicurare il rispetto della presente Convenzione.

### **ART. 8 – RISOLUZIONE CONVENZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.
2. In caso di risoluzione, per inadempienza del gestore del servizio convenzionato, il Comune di BUONVICINO liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
  - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto convenzionato;
  - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
  - interruzione non motivata delle attività;
  - perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- grave inadempienza agli obblighi previsti dalla Convenzione da parte del gestore privato convenzionato per mancato rispetto di quanto disposto nel presente documento.
4. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di BUONVICINO, in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

#### **ART. 9 – RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle premesse.

#### **ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Paola.

#### **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento regolato dalla presente convenzione. L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile assieme agli allegati di gara.

Per il servizio

Il Legale Rappresentante

Per il Comune di BUONVICINO

Il Responsabile del Servizio